

CONTROSTAMPA n. 1

- 1 - RIFORMA FERRARI-AGGRADI
- 2 - LA RIFORMA COME COMPROMESSO
- 3 - RIFORMA E STUDENTI: SELEZIONE E CONTROLLO POLITICO
- 4 - RIFORMA E DOCENTI: DOCUMENTO A.D.U.S. E COMUNICATO DEI RETTORI -
- 5 - COME RISPONDERE ALLA RIFORMA

MERCOLEDI' 7 MAGGIO O R E 15,30

SEDE CENTRALE: ASSEMBLEA GENERALE

29 MAGGIO

2 Operai e 6 Studenti
davanti al tribunale Borghese

INTENSIFICHIAMO LA LOTTA

Bologna, 5 Maggio, 1969

1 - LA RIFORMA FERRARI-AGGRADI

Il nuovo piano di riforma consta di sette titoli e 63 articoli:

TITOLO 1 : ORDINAMENTO E STRUTTURA DELLE UNIVERSITA'

Art. 2 - Articolazione delle Università.

Ogni Università si articola in Dipartimenti e Facoltà.

Art. 3 - Accesso all'Università.

Coloro che sono in possesso del diploma conseguito in un Istituto di durata quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado possono iscriversi a qualsiasi Facoltà Universitaria.

Art. 4 - Titolo di studio.

Le Università conferiscono il dottorato di ricerca e la laurea.

I relativi titoli sono rilasciati dal Rettore.

.....

Art. 6 - Dipartimento.

Il Dipartimento è la struttura universitaria cui spetta organizzare le ricerche e gli insegnamenti aventi per oggetto un gruppo di discipline caratterizzate da finalità e da esigenze scientifiche comuni, secondo indicazioni generali formulate dal Consiglio Nazionale Universitario.....

Art. 7 - Organi del Dipartimento.

La Direzione del Dipartimento è affidata al Consiglio di Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è composto:

- a- dei professori del Dipartimento ;
- b- di una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, pari a un quinto del numero dei professori;
- c- di una rappresentanza degli altri studenti iscritti ai corsi di insegnamento che si svolgono nel Dipartimento, pari a un quinto del numero dei professori;
- d- di una rappresentanza dei tecnici laureati pari a un decimo del numero dei professori.

Gli studenti non possono far parte di più di un Consiglio di Dipartimento, nè essere eletti per più di due volte consecutive.

Art. 8 - Dottorato di ricerca

Il dottorato di ricerca ha valore di qualifica accademica ed è valutato nei concorsi che danno accesso a carriere scientifiche. Esso non costituisce titolo professionale.

Il dottorato di ricerca si consegue, nel Dipartimento, dai laureati che abbiano seguito corsi o seminari di studio per almeno un triennio, i quali presentino e discutano al termine di questo un elaborato di ricerca meritevole di pubblicazione a giudizio del Di

ze dei docenti, degli studenti, del personale tecnico ed amministrativo delle Università, così ripartito:

- 30 per cento, professori ordinari;
- 30 per cento, professori straordinari;
- 10 per cento, studenti iscritti al dottorato di ricerca;
- 25 per cento, studenti iscritti ai corsi di laurea;
- 5 per cento; personale tecnico ed amministrativo.

.....

La rappresentanza eletta dagli studenti iscritti ai corsi di laurea può costituirsi, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in Sezione studenti, per:

- a) proporre il regolamento degli studenti;
- b) formulare voti ed elaborare e presentare proposte al Consiglio di Ateneo nelle materie di competenza di quest'ultimo.

In tal caso, resta ferma la partecipazione della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Ateneo per l'elezione del Rettore e l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.....

TITOLO II : I DOCENTI

Art. 18 - Docenti di ruolo

I docenti universitari di ruolo si distinguono in professori straordinari e professori ordinari.

Ciascun docente esercita l'attività di ricerca e didattica concordata, nell'ambito delle esigenze del Dipartimento, con il Consiglio di Dipartimento.

.....

Art. 20 - Il professore straordinario.

Annualmente il Ministro per la Pubblica Istruzione bandisce, sulla base delle richieste presentate dai Dipartimenti e su conforme parere del C.N.U., concorsi nazionali a posti di professore straordinario, per gruppi di discipline strettamente affini o per singole discipline.

Il concorso è per titoli ed esami.

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministero per la pubblica istruzione ed è composta di tre professori ordinari e due professori straordinari delle discipline messe a concorso o di discipline strettamente affini, estratti a sorte fra gruppi, rispettivamente, di quindici e dieci professori eletti dai professori ordinari e straordinari delle discipline anzidette.....

I giudizi relativi alla valutazione dei titoli e delle prove di esame sono analiticamente motivati.

Le modalità di svolgimento del concorso sono disciplinate da regolamenti emanati dal Ministero per la pubblica istruzione sentito il Consiglio Universitario.

Il Ministro per la pubblica istruzione approva, con suo decreto, la graduatoria dei vincitori.....

Il professore straordinario vincitore del concorso di

cui al presente articolo è sottoposto, allo scadere del secondo anno della nomina in ruolo, ad un giudizio di conferma da parte di una Commissione di tre membri eletta da tutti i professori ordinari e straordinari confermati della disciplina o di discipline strettamente affini. Ciascun elettore vota per non più di due nomi, di cui uno di professore ordinario e l'altro di professore straordinario confermato delle discipline suddette.(...) Il professore straordinario che abbia riportato giudizio negativo cessa dall'ufficio.

Art. 21 - Il professore ordinario.

Ogni due anni, il Ministro per la pubblica istruzione, bandisce, sulla base delle richieste presentate dai Dipartimenti e su conforme parere del Consiglio Nazionale Universitario, concorsi nazionali a posti di professore ordinario, per gruppi di discipline strettamente affini o per singole discipline.

I tre quarti dei posti messi a concorso sono riservati ai professori straordinari in servizio da almeno sei anni. La frazione di posto superiore alla metà, si computa come posto interno;

Il concorso è per titoli.

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per la Pubblica istruzione ed è composta di quattro professori ordinari e un professore straordinario delle discipline ammesse a concorso o di discipline strettamente affini, estratti a sorte fra gruppi di dodici e tre professori eletti, rispettivamente dai professori ordinari e dai professori straordinari delle discipline anzidette.....

Art. 22 - Tempo pieno - Doveri e diritti dei docenti-Incompatibilità.

I docenti di ruolo sono tenuti ad osservare il tempo pieno.

Essi sono tenuti a risiedere stabilmente nel luogo ove ha sede il Dipartimento di appartenenza.

L'attività di ricerca può essere svolta sia nell'ambito del Dipartimento, sia presso centri, Istituti e Biblioteche ove siano disponibili le attrezzature e i mezzi di studio che le ricerche in corso richiedono.

Il docente di ruolo non può esercitare attività di libero professionista, nè essere iscritto in albi professionali;.....

Dopo sette anni di ininterrotta attività il docente ha diritto di svolgere un periodo di studio, pienamente retribuito e di durata non superiore ai dodici mesi presso un altro Dipartimento o Istituto Italiano o straniero.

Compatibilmente con le esigenze del Dipartimento e con il consenso di questo, il docente può ottenere, ai fini di studio o per lo svolgimento di una attività di consulenza presso Enti o Organismi Internazionali o presso Pubbliche Amministrazioni o per incarichi di riconosciuto interesse generale, periodi di congedo non retribuiti, ma computabili ai fini della

progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

In tal caso il docente ha la facoltà di svolgere attività di ricerca nel dipartimento. I periodi di congedo di cui al presente comma non possono superare, in un decennio di servizio, i ventiquattro mesi.

Sono collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato, della carica o dell'ufficio, i docenti di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o siano membri del Parlamento o rivestano la carica di Presidente di Consiglio regionale o di Presidente o Assessore di Giunta regionale, di Presidente di Amministrazione provinciale, di Sindaco di Capoluogo di Provincia, di Presidente o Consigliere delegato di Istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra Impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica a carattere nazionale o regionale.....

Art. 25 - Professori associati.

I Dipartimenti possono chiedere al Consiglio Nazionale Universitario, con domanda motivata, di associare, ai docenti di ruolo, studiosi anche stranieri che esplicino attività extra-universitaria affinché svolgano corsi specializzati o seminari su temi specifici per un periodo non superiore ai tre anni.....

TITOLO III - GLI STUDENTI

Art. 26 - Diritto allo studio: strumenti finanziari.

Lo Stato assicura il diritto allo studio con il conferimento di borse e assegni di studio e mediante la organizzazione, nell'ambito delle Università, di servizi intesi a favorire, nella vita comunitaria, lo sviluppo culturale dei giovani, apprestando in particolare collegi, mense, cure mediche complete, attrezzature sportive e ricreative.

A tali fini, nel piano quinquennale di cui al successivo art. 34 saranno indicati i mezzi finanziari occorrenti:

a) per l'aumento, nel numero e nell'importo delle borse di studio a favore degli iscritti al dottorato di ricerca e degli assegni di studio agli studenti iscritti ai corsi di laurea;

b) per l'ammodernamento dei complessi universitari esistenti e per la costruzione dei nuovi in maniera che siano forniti di strutture atte ad agevolare la vita comunitaria;

c) per l'esercizio delle strutture medesime, in modo da assicurare il massimo grado di efficienza.

Art. 27 - Assegni di studio.

Gli assegni di studio sono conferiti dalle Università in base a criteri determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio Nazionale Universitario.

Art. 28 - Orientamento universitario.

Il Consiglio Nazionale Universitario indica gli ele -

menti sulla base anche di un rapporto che viene trasmesso annualmente dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, per attuare una politica programmata di orientamenti universitari, al fine di incentivare o scoraggiare, anche attraverso i criteri di distribuzione degli assegni di studio di cui al precedente art. 27, l'afflusso degli studenti alle varie Facoltà, in funzione delle possibilità di occupazione e delle esigenze dello sviluppo civile ed economico del paese.

Spetta al Consiglio Nazionale Universitario di fare proposte per garantire il graduale abbassamento del rapporto, differenziato per Dipartimento, del numero dei discenti per docente e di individuare le dimensioni delle singole sedi universitarie che ne garantiscano la massima efficienza. Qualora il numero medio degli studenti di una Università, nel corso di un quinquennio, abbia superato il limite di 25.000 o non abbia raggiunto quello di 5.000, il C.N.U. propone i provvedimenti da adottarsi e i criteri per la loro graduale attuazione.

Gli elementi e le proposte di cui ai precedenti comma sono inseriti nella relazione prevista dal successivo art. 31.

Art. 29 - Studenti lavoratori

Per gli studenti lavoratori possono essere istituiti corsi universitari serali o estivi, validi ai fini del conseguimento della laurea.

Le modalità di svolgimento dei corsi e il coordinamento didattico vengono stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, di intesa con il Consiglio di Corso di laurea. Qualora non siano istituiti i corsi di cui al precedente comma, gli studenti lavoratori sono esentati dall'obbligo della frequenza.

A favore degli studenti lavoratori sono previste particolari provvidenze di natura finanziaria, anche sotto forma di prestiti d'onore, da parte delle opere universitarie.

Art. 30 - Organizzazione degli studenti.

Agli studenti sono riconosciuti il diritto di riunirsi in assemblea e quello di organizzare libere attività di studio, nonché attività culturali, sportive e ricreative, nel quadro delle modalità stabilite dagli organi deliberativi dell'Università.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento degli studenti.

Nel regolamento degli studenti saranno previste le modalità per la revoca dei rappresentanti degli studenti negli organi deliberativi dell'Università da parte del corpo abilitato alle elezioni, su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto a voto.

TITOLO IV - CONSIGLIO NAZIONALE UNIVERSITARIO-COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.

Art. 31 - Consiglio Nazionale Universitario. Attribuzioni del Consiglio Nazionale Universitario.

Al Consiglio Nazionale Universitario organo di garanzia dell'autonomia delle Università, è affidata la funzione di coordinamento generale, anche ai fini di contribuire alla definizione degli obiettivi del programma nazionale di sviluppo, nel settore dell'istruzione universitaria.

Art. 32 - Composizione del Consiglio Nazionale Universitario.

Il Consiglio Nazionale Universitario è composto:

- a) di venticinque professori ordinari;
 - b) di venticinque professori straordinari;
 - c) di dieci iscritti al dottorato di ricerca;
 - d) di trenta studenti in corso;
 - e) del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - f) del Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei;
 - g) del Segretario Generale del programma del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
 - h) del Direttore Generale dell'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione.
-

TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI E TRANSITORIE

Art. 35 - Modalità per le prime elezioni.

Con decreti da emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce:

- a) le modalità per le prime elezioni degli organi deliberativi delle Università;
- b) il numero dei componenti il Consiglio di Ateneo di ciascuna Università, previsto dal terzo comma dell'art. 15;
- c) La data e le modalità per le prime elezioni dei componenti il Consiglio Nazionale Universitario con l'osservanza, in quanto applicabili, dei criteri fissati dall'art. 32.....

Art. 36 - Modalità per la costituzione dei Dipartimenti.

Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le discipline e tutti gli Istituti devono essere inquadrati nei Dipartimenti.....

Art. 43 - Ammissione alla Facoltà di Magistero.

Fino al riordinamento dell'istruzione secondaria di secondo grado, l'iscrizione alla Facoltà ed agli Istituti superiori di Magistero ha luogo senza l'esame di concorso previsto dall'art. 224 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 Agosto 1933, n. 1592.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

Art. 49 - Personale docente

Ai fini dell'attuazione dell'ordinamento di cui alla presente legge per quanto riguarda il trattamento economico del personale docente ordinario e straordinario, comprensivo dell'indennità di pieno tempo, il maggiore onere per gli anni dal 1969, con riferimento all'anno accademico 1969-70, fino all'anno 1973 è valutato in complessivi milioni 308.741.

Art. 50 - Personale non insegnante.

Le maggiori somme da iscrivere, in applicazione dello art. 27 della legge 31 Ottobre 1966, n. 942, per l'anno 1970, sono aumentate di:

milioni	10.000	per l'anno	1970
"	13.000	"	" 1971
"	18.000	"	" 1972
"	25.000	"	" 1973

.....

Art. 53 - Borse di addestramento didattico e scientifico.

L'erogazione delle borse di addestramento didattico e scientifico previste dall'art. 6 ultimo comma della presente legge, la cui misura resta fissata nell'importo indicato dall'art. 21 - secondo comma - della legge 24 Febbraio 1967, n. 62 è disposta entro i limiti delle seguenti somme così ripartite negli esercizi finanziari comprendenti gli anni accademici dal 1969-70 al 1973-74:

Esercizio finanziario	1969: £.	937.5 milioni
"	" 1970: "	4.687.5 "
"	" 1971: "	7.687.5 "
"	" 1972: "	8.437.5 "
"	" 1973: "	9.187.5 "

.....

Art. 54 - Contributi per il funzionamento delle Università e degli Istituti universitari.

La maggiore somma da iscrivere nell'anno 1960, in applicazione dell'art. 28 della legge 31 Ottobre 1966 n. 942 è aumentata di £. 11.000 milioni. Per gli anni dal 1971 al 1973 lo stanziamento è stabilito come segue:

anno	1971	milioni	38.000
"	1972	"	46.000
"	1973	"	50.000

Sulle somme di cui al comma precedente fanno carico le spese previste per compensare l'opera dei docenti stranieri a contratto e dei professori associati, previsti dagli articoli 24 e 25, e quelle derivanti dall'applicazione del decreto delegato di cui all'art. 40.

Art. 55 - Attrezzature didattiche e scientifiche.

L'autorizzazione di spesa è aumentata (per gli anni finanziari dal 1970 al 1973) per il complessivo importo di 38 miliardi.

Art. 56 - Ricerca scientifica.

'70	aumento di 800 milioni
'71	5 miliardi

'72 5 miliardi e 200 milioni
'73 6 miliardi

Art. 57 - Assegni di studio

'71 10 miliardi
'72 20 miliardi
'73 30 miliardi

Art. 58 - Borse di studio agli iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca.

'71 2 miliardi
'72 5 miliardi
'73 8 miliardi

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 - Sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

L'intento col quale abbiamo pubblicato tali articoli, è quello di aprire un DIBATTITO GENERALIZZATO a tutti i livelli, per crearci quelle strutture organizzative che ci permettano, all'inizio del nuovo anno accademico (quando questo d.d.l. verrà discusso in parlamento) di dare immediatamente una risposta dura e di massa al disegno del capitale.

Momento inificante dei dibattiti di base che dobbiamo promuovere, in ogni facoltà, in ogni lezione, è la

ASSEMBLEA - MERCOLEDI' 7 MAGGIO - SEDE CENTRALE

o r e 15,30

- - - - -

2 - LA RIFORMA COME COMPROMESSO

* Si direbbe che molti docenti sono convinti che l'Università è stata fatta per loro, per assicurare il loro prestigio nella migliore delle ipotesi per consentire di dedicarsi agli studi preferiti, di perseguire le ricerche che li interessano e che la presenza degli studenti sia un male necessario, cui è sufficiente dedicare ogni anno il numero di lezioni prescritte. Lezioni nel corso delle quali essi si degnano di far cadere come perle il "verbo" sull'uditorio, "verbo" che non è lecito discutere e che deve essere riportato tal quale alle forche caudine dell'esame. Non per nulla il termine "dalla cattedra" è sinonimo di verità incontravertibile e rivelata, e nasconde a malapena un processo di insegnamento sostanzialmente autoritario, di conoscenze e fatti benevolmente trasmessi dai docenti a dei discepoli che, per convenzione, essi dicono di amare, almeno sintanto che questi non si attentano a mettere in discussione e a criticare la dottrina del maestro".

Queste considerazioni sono fatte dall'ingegner Martinoli, uno dei maggiori esperti borghesi sui problemi della riforma dell'istruzione, e in realtà la lotta che il capitale ha condotto per la riforma dell'università è stata sempre caratterizzata da un deciso attacco contro le posizioni del potere accademico, che la borghesia avanzata ha definito, con un'espressione particolarmente "significativa" i "baroni della cattedra".

Avremo modo di tornare sull'argomento e di chiarire le ragioni per le quali la riforma capitalistica dell'Università è in contrasto con il tradizionale potere accademico.

Come si è giunti da queste posizioni all'attuale proposta di legge che in realtà sancisce la conservazione del potere accademico al di là di poche e contraddittorie concessioni formali ai docenti subalterni e agli studenti?

La lotta contro il potere accademico è stata condotta dalla borghesia avanzata favorendo in ogni modo l'agitazione degli studenti contro l'autoritarismo accademico; a questo scopo il capitale ha fatto leva sulle condizioni oggettive di subordinazione e di alienazione nelle quali versano gli studenti, ma questo fatto stesso ha portato il movimento studentesco, una volta avviata la lotta, a superare i limiti che il capitale gli aveva assegnato e cioè a scoprire come le radici delle contraddizioni vissute dagli studenti non si trovassero nell'arretratezza autoritaria dell'Università ma rinviassero ai rapporti sociali di produzione capitalistici.

La lotta di massa degli studenti superava così il momento antiautoritario e si caratterizzava come lotta anticapitalista. Il collegamento con gli operai non era che il logico corollario della dimensione anticapitalista che avevano assunto le lotte studentesche. La situazione diventava intollerabile per il capitale nel momento stesso in cui le lotte di classe crescenti in estensione ed intensità mettevano in pericolo la sua stessa esistenza.

A questo punto occorrerà ricostruire attraverso qualsiasi compromesso il fronte unito della borghesia dominante. IN particolare, per quanto riguarda l'Università, occorre accantonare, per il momento, ogni progetto reale di riforma, scendendo a compromesso con il potere accademico tradizionale per l'esigenza di garantire il potere borghese generale. Alla lotta delle masse si sostituisce la trattativa verticistica che salta anche le mediazioni parlamentari perché nelle situazioni di tensioni generali di classe il parlamento rappresenta una pericolosa cassa di risonanza.

Tuttavia il d;d;l; governativo, proprio in quanto rappresenta un compromesso che tende a conservare una situazione arretrata è insostenibile e introduce nello stesso tempo elementi innovatori palesemente contraddittori col passato tende ad aggravare le contraddizioni esistenti nell'Università, e a scontentare tutte le forze sociali e politiche esistenti nell'Università, di qui l'opposizione degli stessi docenti accademici e delle associazioni dei docenti subalterni. Ma quello che conta soprattutto è il fatto che il compromesso rappresentato dall'attuale disegno di legge aggrava le condizioni delle masse studentesche in quanto introduce nuove forme di selezione, nuovi carichi di studio senza aver eliminato la passata struttura didattica.

A questo punto non possiamo esimerci da una breve analisi degli articoli più significativi in quanto evidenziano come la riforma aggravi le condizioni degli studenti e dei docenti subalterni.

3 - RIFORMA E STUDENTI - SELEZIONE E CONTROLLO POLITICO

Si istituzionalizza un'Università di ricerca ed una di massa: per partecipare alla prima (art. 8) è necessario avere seguito corsi o seminari di studio per almeno un triennio, ma essendo attuato un diritto allo studio assistenziale (art. 57-59) la discriminazione tra la laurea e il dottorato di ricerca è ancora più visibilmente classista.

Lo studente lavoratore (art. 29) viene definitivamente istituzionalizzato come studente a tempo parziale, per il quale potrà essere organizzata una sorta di università squalificata (corsi serali e estivi) o esser prevista l'esenzione della frequenza. Mediante lo art. 28 il C.N.U. attua una politica di "orientamenti universitari" per incentivare o scoraggiare, anche con la distribuzione degli assegni di studio l'afflusso degli studenti alle varie facoltà affinché la produzione dei laureati sia programmata in funzione delle possibilità di occupazione e delle esigenze di sviluppo civile ed economico del paese.

Lo sviluppo economico del paese è quindi l'unico criterio della programmazione universitaria; la legge del profitto, che guida il mercato produttivo, è il criterio dell'orientamento universitario, per attuare il quale non è esclusa l'introduzione del "numerus clausus". L'art. 11, ai fini della valutazione dell'apprendimento, riconosce il lavoro di gruppo e di seminario: ma il giudizio sulla preparazione dello studente deve essere sempre emesso sulla base di prove di tipo individuale, vale a dire di prove di esame. Ciò comporta che, invece di sostituire al vecchio metodo di selezione (l'esame) un metodo nuovo (il lavoro seminariale) come ogni corretta ristrutturazione capitalista imporrebbe, i due metodi di selezione e di sfruttamento si sommano e permangono entrambi raddoppiando così il carattere selettivo dell'attività didattica.

Per quanto concerne il governo dell'università è prevista la partecipazione dei rappresentanti degli studenti agli organi dipartimentali (art. 7) della Facoltà (art. 10) dell'Ateneo (art. 15) del C.N.U. (art. 32). Da una parte, si tenta di ridare vita al concetto di "rappresentanza delegata" definitivamente rifiutato dagli studenti, dall'altra si imposta una struttura semicogestionale: usufruendo, gli studenti, di rappresentanze proporzionalmente molto ridotte ed essendo escluse esplicitamente dagli atti qualificanti la vita universitaria (come le deliberazioni relative alle chiamate dei docenti).

4 - RIFORMA E DOCENTI - DOCUMENTO ADS E COMUNICATO DEI
RETTORI

Le reazioni di tale categoria sono state sostanzialmente contrarie a tale piano. I docenti subalterni del nostro ateneo hanno pubblicato un documento in cui motivano politicamente il loro netto rifiuto; pubblichiamo alcuni brani della parte riguardante le considerazioni dei docenti: " si afferma che i docenti di ruolo hanno tutti le stesse funzioni: perchè allora creare due figure giuridiche, gli ordinari e gli straordinari? Gli accorgimenti escogitati per differenziare le due figure (le modalità del concorso; le responsabilità di gestione) denunciano chiaramente che all'origine della decisione sono le esigenze di conservare le gerarchie, di mantenere il potere di alcuni uomini sugli altri, di riuscire a realizzare, mediante tale strumento il controllo ideologico burocratico sui docenti subalterni mascherandolo dietro le esigenze della selezione per meriti scientifici.

Le stratificazioni gerarchiche sono quantitativamente immutate e in parte qualitativamente diverse. Le nuove figure giuridiche sono dodici come ora si vedrà:

- nuovi ruoli: ordinario e straordinario;
- nuovi ruoli subordinati: ordinario e straordinario non confermati;
- nuova figura non in ruolo: associato a termine;
- figure ed esaurimento: associato a vita, aggregato, assistente con docente, assistente senza docenza;
- nuove e vecchie figure subalterne: dottore di ricerca, borsista tecnico laureato.....

..... E' pure confermata la concentrazione del potere accademico ai vertici della gerarchia: le norme trasmettono lo trasmettono del tutto agli attuali professori ordinari, i quali gestiranno la delicatissima fase di attuazione della riforma, promuoveranno a loro bene placito la costituzione dei dipartimenti, organizzeranno il C.N.U., disporranno come vorranno la cooptazione dei subalterni nei ruoli di ordinario e di straordinario, regoleranno l'esercizio del pieno tempo. L'esercizio delle attività d'insegnamento e di ricerca sarà da essi, come già ora di frequente accade del tutto trascurato a favore di quelle politiche di manipolazione dell'università e della selezione del corpo docente. In particolare, per quanto concerne tale selezione, il meccanismo di nomina delle commissioni favorisce ancora di più le concentrazioni del potere accademico, in quanto il sorteggio dei commissari è ristretto alla rosa di quelli con più voti.

All'estremo opposto della gerarchia è il "sottoproletariato" dei docenti a termine: i dottori di ricerca e i borsisti; gli articoli 53 e 58 col contenuto dell'art. 6, sono molto espliciti. Calcolando un milione e mezzo di lire per borsa (di dottorato o di addestramento); si hanno le seguenti cifre, anno per anno, da confrontare con quelle dell'incremento del personale di ruolo:

	ordinari	straordinari	borsisti	dottori di ricerca
1969			625	
1970	4000	5000	3125(2500+625)	
1971	6000	6500	5125(2625+2500)	1333
1972	8000	8500	5625(3000+2625)	333(2000+1333)
1973	10000	10000	6125(3125+3000)	5333(2000+3333)

Si può prevedere fin d'ora che la selezione, prevista il 1963, debba scartare più di 10.000 docenti subalterni, o cacciandoli dall'università (gli attuali incaricati esterni, gli assistenti volontari e i borsisti o confinandoli nel limbo dei ruoli ad esaurimento (gli assistenti ordinari non cooptati tra i professori straordinari). Ma si può anche sin d'ora prevedere che una massa di subalterni di nuova formazione - numericamente insufficiente per un reclutamento adeguato delle nuove leve dei docenti, ma nello stesso tempo sovrabbondanti in relazione ai posti di ruolo previsti dalla legge e prevedibili sulla base dell'estrapolazione dei dati per gli anni immediatamente successivi al 1973 - premerà in modo sempre più pesante per l'immissione nei ruoli.....

..... Per quanto concerne il pieno tempo, le mistificazioni sono colossali. Il docente di ruolo può chiedere che per un triennio dallo inizio di attuazione della legge egli non sia sottoposto alla disciplina prevista: il professore ordinario può chiedere di essere associato a vita, mantenendo la stessa progressione di carriera (art. 37) Sono proibite le attività di consulenza di tipo continuativo, ma non quelle di tipo saltuario (art. 22), per cui esse figureranno tutta artificialmente come di tipo saltuario. E' permesso l'esercizio di "attività applicative aventi per contenuto prestazioni di carattere professionale" (una definizione così bella degli affari non era mai stata data), ma si tace pudicamente della destinazione del compenso di tali attività, che andrà tutto, ovviamente, a chi le eserciterà (art. 22°).

La retribuzione non prevede mutamenti sostanziali rispetto alla situazione attuale. Mentre però i professori ordinari, soprattutto quelli con i coefficienti alti, incrementano in una certa misura il proprio stipendio (con l'indennità di pieno tempo che è superiore all'indennità di ricerca scientifica e al "diritto casuale" delle legge Ermini sommati), altre categorie (gli aggregati, gli assistenti con incarico) ci rimettono.....

..... E' soprattutto da demistificare il discorso dei mille miliardi all'Università nei prossimi quattro anni. Se si calcola, per ogni singola voce, lo stanziamento già previsto per il 1970 e si detraggono dalle cifre della nuova legge gli stanziamenti già previsti, che nessuno avrebbe potuto ragionevolmente diminuire e che dunque sarebbero stati concessi anche senza una nuova legge), gli incrementi complessivi di spesa dal 1970 al 1973 ammontano a circa 320 miliardi per le voci riportate nella tabella di questa pagina: 80 miliardi circa per anno! Anche ad ammettere poi, e i dubbi sono assai forti, la veridicità delle maggiori spese per il personale docente (309 miliardi - art. 49), e si è ad un totale di 630 miliardi in più, ben lontani dai conclamati 1000 miliardi.

In particolare, è da rilevare il posto riservato, nell'incremento dei finanziamenti alla ricerca scientifica, 20,5 miliardi in quattro anni laddove il "decretone" dell'estate del 1968 ne assegnava ben cento alla ricerca industriale applicata.

..... E' da rilevare infine la falsità del discorso che pretende di convincere che l'Università sarà perfettamente funzionante con 20.000 docenti, in un rapporto di 1:30 studenti. Questo discorso non tiene conto:

- del fatto che gli studenti sono già ora 600.000, comprendendo fra essi, come è giusto i fuori corso;

- del presumibile incremento della popolazione scolastica nei prossimi anni (in particolare, giungeranno all'Università le leve provenienti dalla scuola media dell'obbligo), per cui si potranno giustamente prevedere per il 1973 cifre intorno agli 800 - 900.000 studenti;
- del fatto che il rapporto non è tra docente e studente ma tra docente e studente per insegnamento: ogni anno gli studenti devono frequentare almeno 4 o 5 insegnamenti;
- del fatto che già il rapporto 1:30 rende impossibile il rapporto didattico individualizzato e funzionale per l'attività di ricerca.

Pertanto 20.000 docenti saranno in rapporto reale di 1:250 studenti e per di più il numero dei docenti previsti va ridotto di un settimo (3000 circa con l'introduzione dell'anno sabbatico obbligatorio. La politica del governo, già denunciata in sede di discorso sulla condizione dei docenti, appare ancora una volta chiara: al di sotto della ristrettezza gerarchica dei professori ordinati e straordinari ci sarà la massa dei subalterni con contratto a termine destinati a loro volta a uno squalificato insegnamento di massa.

Come se non bastasse, l'art. 28 prevede che ci siano differenziazioni tra i diversi dipartimenti in relazione alle esigenze didattiche loro particolari, per cui in alcuni il rapporto numerico, docente, studenti potrebbe essere minore che in altri. L'equivoco che sta alla base di tale differenziazione è lo stesso che fa oggi delle facoltà umanistiche facoltà in cui l'insegnamento può vivere in modo fittizio reggendosi sulla mancata frequenza degli studenti. L'efficienza comunque esige dovunque un rapporto numerico alto fra docenti e studenti, e tale rapporto non va confuso con le esigenze, questa volta sì differenti che i diversi dipartimenti possono avere di personale tecnico.

All'interno delle forze universitarie, anche quelle più conservatrici, "baroni della cattedra" sono contrari ad una tale riforma perché prevede un passaggio di una parte dei poteri che erano interamente nelle loro mani al potere esecutivo; il comunicato della Conferenza Permanente dei Rettori, a tale proposito è esplicito: "Le ingerenze del governo, attraverso il Ministro della P.I. saranno clamorose. Infatti la nomina e la destinazione dei docenti è a discrezione del Ministro; la prima formazione del C.N.U., organo che si dice garanzia della autonomia universitaria, avviene su decreto del ministro; gli assegni di studio sono conferiti in base a criteri determinati ancora dal Ministro. Da ciò si deduce che l'impostazione generale del d.d.l. va contro la Costituzione, in quanto, mentre ripetutamente asserisce sia l'effettiva autonomia garantita dalla costituzione agli organi universitari di fronte al potere esecutivo e legislativo, sia la libertà di insegnamento dei singoli nell'ambito interno degli atei, viene poi di fatto a ledere quella autonomia e quella libertà nella sua "normatività".

5 - COME RISPONDERE ALLA RIFORMA

Il problema che dobbiamo affrontare non è semplicemente l'analisi della riforma, ma verificare in che modo muoversi per battere questo disegno di legge, stabilito che esso si ponga su un fatto fondamentale: allontanare la riforma dai livelli di partecipazione delle masse a confinarne la discussione a livelli verticistici di governo, saltando il parlamento, che, in una situazione calda, può essere una pericolosa cassa di risonanza.

Questo compromesso scontenta studenti docenti subalterni e docenti ordinari; non si può contrapporre ad esso una proposta che riproduce le primitive proposte di riforma e mantenere l'ambiguità (che in alcuni documenti dei docenti subalterni permane) formulando proposte che si muovono nell'ambito dei tradizionali canali politici senza comprendere che il ridimensionamento del primitivo progetto Sullo è proprio il frutto della estraniamento della riforma delle lotte di massa degli studenti e di un'intesa verticistica di una parte delle tradizionali forze politiche.

L'alternativa che si presenta è:

- 1)- avviare un movimento di lotta che serva alle contrattazioni di vertice per fare passare alcuni emendamenti più avanzati.
- 2)- o avviare un movimento di lotta che, caratterizzando chiaramente i suoi connottati anticapitalistici ricostruisca un movimento di massa.

Per potere ricostruire un movimento di massa dobbiamo generalizzare il dibattito sul piano di riforma nelle lezioni, nelle assemblee, durante gli esami, per recuperarlo poi ad un livello organizzativo che si permetta concretamente di inserire la lotta al piano di riforma all'interno della strategia politica del M.S.

^ ^ ^ ^ ^

Tutti i MERCOLEDI' si svolge, nella SEDE CENTRALE alle ore 15,30 l'ASSEMBLEA GENERALE dei compagni che portano avanti una linea politica che struttura il Movimento Studentesco nei COMITATI DI BASE

Bologna, 5 Maggio, 1969

Ciclostilato in proprio

Centro Stampa del Movimento studentesco
Via Zamboni, 33